



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

**REGOLAMENTO
PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI PROFESSORE EMERITO E
PROFESSORSA EMERITA E DI PROFESSORE ONORARIO E PROFESSORSA ONORARIA**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure per la proposta di riconoscimento dei titoli accademici di Professore Emerito e Professoressa Emerita e di Professore Onorario e di Professoressa Onoraria.

Art. 2 – Requisiti per il riconoscimento dei titoli di Professore Emerito e di Professoressa Emerita e di Professore Onorario e di Professoressa Onoraria

1. I titoli di Professore Emerito e di Professoressa Emerita e di Professore Onorario e di Professoressa Onoraria possono essere conferiti a professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni e a professoresse ordinarie che siano state collocate a riposo o delle quali siano state accettate le dimissioni, i e le quali abbiano prestato almeno venti anni continuativi di servizio, presso una o più università, nel ruolo di ordinario e ordinaria per il riconoscimento del titolo di Professore Emerito e di Professoressa Emerita, e almeno quindici anni continuativi di servizio, presso una o più università, nel ruolo di ordinario e di ordinaria per il riconoscimento del titolo di Professore Onorario e di Professoressa Onoraria.

2. I candidati e le candidate ai titoli suddetti devono possedere i requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b), nonché almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da c) a f):

a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente e della docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla qualità della collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;

b) aver prestato attività di docenza presso l'Università degli Studi di Siena negli ultimi cinque anni;

c) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;

d) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

e) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;

f) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università.

Art. 3 – Ipotesi di esclusione

1. I titoli di Professore Emerito e di Professoressa Emerita e di Professore Onorario e di Professoressa Onoraria non possono essere conferiti a coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura o abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche, nonché a quanti abbiano, in ogni caso, causato discredito all'Ateneo senese.

Art. 4 – Procedura

1. La proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito e di Professoressa Emerita e del titolo di Professore Onorario e di Professoressa Onoraria, deve essere congruamente motivata con riferimento ai requisiti di cui all'art. 2 e alla mancanza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

La proposta deve essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari più gravi della censura e di condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche, anche tramite il ricorso all'istituto dell'autocertificazione. Essa deve essere deliberata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni.

2. La proposta può essere presentata:

- a) dal Rettore o dalla Rettrice;
- b) da almeno la metà più uno dei e delle docenti componenti il Senato Accademico;
- c) da almeno settanta docenti dell'Ateneo.

3. La proposta viene discussa dal Consiglio di Dipartimento cui il candidato o la candidata afferiva al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni, in seduta ristretta ai e alle docenti, ed è adottata a maggioranza assoluta degli e delle aventi diritto. Nel caso di mancato accoglimento, la proposta non è reiterabile. Qualora per due sedute del Consiglio di Dipartimento non sia stato raggiunto il numero legale, la proposta è da intendersi come respinta e non più reiterabile.

4. Ottenuta la votazione favorevole del Dipartimento, la proposta viene inoltrata al Senato Accademico il quale delibera in merito alla stessa con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

5. In caso di accoglimento da parte del Senato Accademico, la proposta di conferimento è inviata dal Rettore o dalla Rettrice al Ministero competente entro novanta giorni dalla scadenza del termine di due anni di cui al precedente comma 1. L'istanza è corredata da idonea documentazione



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari più gravi della censura e di condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche, eventualmente, ove previsto dalla normativa vigente, con il ricorso all'istituto dell'autocertificazione.

Art. 5 - Attività di ricerca e didattica

1. I Professori Emeriti e le Professoresse Emerite e i Professori Onorari e le Professoresse Onorarie possono continuare a svolgere attività di ricerca, anche all'interno di gruppi o progetti di ricerca, previo parere favorevole del Dipartimento cui afferivano al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni.
2. L'eventuale affidamento di contratti di docenza al Professore Emerito e alla Professoressa Emerita e al Professore Onorario e alla Professoressa Onoraria resta disciplinato dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di incarichi di insegnamento.
3. Il Dipartimento di cui al comma 1 può mettere a disposizione dei Professori Emeriti e delle Professoresse Emerite e dei Professori Onorari e delle Professoresse Onorarie, compatibilmente con la disponibilità di spazi del Dipartimento medesimo, uno spazio adeguato affinché possano continuare a frequentare le strutture dipartimentali e utilizzare le risorse documentali; il beneficio è concesso per un triennio ed è rinnovabile, qualora ne permangano le motivazioni.

Art. 6 - Prerogative e Pubblicità

1. Ai Professori Emeriti e alle Professoresse Emerite e ai Professori Onorari e alle Professoresse Onorarie non possono competere prerogative accademiche.
2. L'Ateneo è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei professori e delle professoresse ai quali e alle quali è stato conferito il titolo di Professore Emerito e Professoressa Emerita o di Professore Onorario e Professoressa Onoraria.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nell'Albo on line di Ateneo del relativo provvedimento di emanazione, è altresì pubblicato sul sito web di Ateneo.